

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

---

Doc. CC  
n. 4

## RELAZIONE

SULLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DEL GOVERNO PER IL PIANO DI RIENTRO  
DEL DEBITO PREGRESSO DEL COMUNE DI ROMA  
(Anno 2020)

*(Articolo 14, comma 13-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)*

**Presentata dal Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito  
pregresso del Comune di Roma**

(BELTRAMI)

---

**Comunicata alla Presidenza il 27 luglio 2021**

---

## Sommario

<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>Norme di funzionamento .....</b>	<b>4</b>
<b>La quantificazione del debito .....</b>	<b>12</b>
Il Piano di Rientro del 2008 e l'accertamento del debito del 2010.....	12
Il Finanziamento della Gestione Commissariale.....	16
Attività di aggiornamento del Piano .....	19
<b>Sintesi attività 2020.....</b>	<b>23</b>
Debito commerciale.....	23
Debito finanziario.....	32
Massa attiva .....	37
Analisi dei flussi di cassa della Gestione Commissariale.....	38
Sintesi incassi e pagamenti.....	42
<b>Procedure di seleziogne dei creditori da soddisfare .....</b>	<b>43</b>



## Premessa

---

L'articolo 14, comma 13-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come integrato dal art. 13 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, stabilisce che il Commissario Straordinario del debito pregresso del Comune di Roma invii annualmente al Parlamento e al Ministero dell'interno una relazione contenente la rendicontazione delle attività svolte nell'ambito della Gestione Commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

In via preliminare è opportuno segnalare come la tempistica di predisposizione del presente documento tiene conto da un lato della proroga al 31 Maggio 2021, concessa dall'art. 3 del D.L. 20 Aprile 2021, n° 56, agli Enti locali per l'approvazione del rendiconto di Gestione e, dall'altro, della necessità di contabilizzare nel bilancio separato le movimentazioni del Piano di Rientro approvate dal DPCM 20 gennaio 2021, trasmesso alla Gestione Commissariale in data 25/03/2021, e dal DPCM 29 marzo 2021, trasmesso alla Gestione Commissariale in data 26/05/2021.

Il presente documento fornisce una rappresentazione sintetica delle attività poste in essere dalla Gestione Commissariale nel corso del 2020 e del conseguente aggiornamento dei saldi delle tre principali componenti (debito commerciale, debito finanziario e massa attiva) in cui si articola il Piano di Rientro, e delle procedure individuate per la selezione dei creditori da soddisfare.



## Norme di funzionamento

---

La normativa che disciplina la Gestione Commissariale del debito pregresso del Comune di Roma si caratterizza per le sue peculiarità, presentando profili derogatori rispetto alla normativa generale sul dissesto degli enti locali.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008 sono stati individuati, ai sensi di quanto disposto dal comma 2, lettera a) dell'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, gli istituti e gli strumenti di cui al titolo VIII del TUEL di cui può avvalersi il Commissario Straordinario.

Le prescrizioni cui deve conformarsi il piano di rientro, in particolare per quanto attiene alla rilevazione della massa passiva, sono state originariamente individuate dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008; in particolare la procedura ha previsto l'acquisizione, da parte degli Uffici competenti del Comune di Roma, della attestazione circa la sussistenza del debito, a firma dei responsabili dei vari servizi (comma 1 del citato art. 3) e la successiva decisione dell'inserimento delle posizioni debitorie nel bilancio relativo al piano di rientro da parte del Commissario Straordinario sulla base degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione, da altri atti e dall'attestazione di cui sopra (comma 3 del medesimo art. 3).

Attraverso il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008 sono stati individuati gli strumenti del TUEL che si applicano alla Gestione Commissariale. Alla Gestione Commissariale risultano quindi applicabili solo talune delle disposizioni del TUEL, mentre per gli altri profili sono state adottate disposizioni *ad hoc*. Ciò a significare la volontà del Legislatore di mantenere una natura speciale della Gestione Commissariale, differenziandola attraverso l'adozione di procedure peculiari rispetto a quelle degli enti in dissesto.

L'intervenuta attivazione della procedura straordinaria per la gestione economica e finanziaria del debito del Comune di Roma inibisce la possibilità di procedere alla dichiarazione del dissesto di Roma Capitale.

L'articolo 14, comma 13-ter del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che la Gestione Commissariale ha



termine allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui una attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli Uffici di Roma Capitale.

In particolare, e tra le altre, le norme del TUEL che risultano immediatamente applicabili alla Gestione Commissariale sono le disposizioni di cui all'articolo 248, commi 2, 3, e 4, che riguardano l'impossibilità di intraprendere o di proseguire azioni esecutive, l'impignorabilità delle somme di competenza della Gestione Commissariale e il blocco degli interessi. Inoltre, si applica il comma 12 dell'articolo 255 del TUEL, il quale dispone che la massa attiva non può essere assoggettata a sequestri o a procedure esecutive.

Inoltre, la Gestione Commissariale, come previsto dal comma 4 dell'articolo 78 del richiamato decreto legge n. 112 del 2008, è titolare di una contabilità speciale.

Per la Gestione Commissariale è stata individuata una procedura peculiare rispetto a quella – di carattere generale - relativa al dissesto prevista per gli enti locali, e ciò con particolare riferimento alla attività di rilevazione della massa passiva e a quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. L'art. 1 comma 26 del Decreto Legge n. 138 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge 148/2011, ha previsto infatti una modalità semplificata di liquidazione degli importi inseriti nel Piano di Rientro riconducibili alla tipologia dei c.d. debiti fuori bilancio, in particolare è stato previsto che a tal fine *“fermo restando il disposto degli artt. 194 e 254 del TUEL ... è sufficiente una determinazione dirigenziale assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale”* del Comune di Roma Capitale.

In forza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008 (disposizione che, come detto, individua gli istituti e gli strumenti del TUEL di cui il Commissario Straordinario può avvalersi), e dall'articolo 14, comma 13-ter del richiamato decreto legge n. 78 del 2010, la Gestione Commissariale, per l'espletamento delle attività di competenza, può, in base all'articolo 253 del TUEL (richiamato dall'art. 14, comma 13-ter, del decreto legge n. 78/2010), avvalersi di risorse interne di Roma Capitale e, per motivate esigenze, dotarsi di personale e acquisire consulenze.



Le modalità di rilevazione della massa passiva sopra descritte risultano confermate dall'introduzione nell'ordinamento dell'art. 1, commi 927 e ss. della legge 145 del 30 dicembre 2018, i quali, testualmente, dispongono:

*“927. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.*

*928. Le istanze presentate ai sensi del comma 927 sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformita' a quanto previsto dall'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

*929. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza ai sensi dei commi 927 e 928, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.*

*930. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissario straordinario procede, con le modalita' stabilite dai periodici aggiornamenti del piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma*



*Capitale, corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza e la liquidita' del credito, all'estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008.*

931. [...]

932. *Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 930 del presente articolo, stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attivita' straordinarie della gestione commissariale.*”

La normativa di riferimento della Gestione Commissariale è stata ulteriormente aggiornata dall'art. 38 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con legge n. 58 del 28 giugno 2019, il quale ha previsto quanto segue:

- Comma 1: Disciplina della gestione dei crediti e debiti di competenza della Gestione Commissariale al termine dei 36 mesi previsti dall'art. 1 comma 927 e seguenti della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 per l'accertamento definitivo della massa passiva, con particolare riguardo ai residui attivi e passivi nei confronti di Roma Capitale;
- Commi da 1-bis a 1-sexies: Previsione dell'accollo da parte dello Stato del debito residuo derivante dal prestito obbligazionario City of Rome 5,345% di scadenza 27/1/2048 - ISIN XS0181673798 (nel seguito per brevità “BOC”) con contestuale riduzione dei contributi pluriennali di cui la Gestione Commissariale è destinataria in forza di quanto previsto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del relativo limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui predetti contributi;
- Comma 1-septies: Destinazione, per gli anni dal 2020 al 2022, dei minori esborsi eventualmente derivanti operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione Commissariale ad un fondo destinato al concorso per il pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane;
- Comma 2: Introduzione della possibilità per la Gestione Commissariale di ricorrere ad anticipazioni di liquidità da parte di Roma Capitale.



In vista dell'avvicinarsi del termine previsto per il 31 dicembre 2021 è opportuno svolgere alcune riflessioni su quanto previsto dalla disciplina specifica della Gestione Commissariale, introdotta dalla citata legge 145/2018, e quanto previsto dal TUEL in materia di dissesto degli enti locali. La questione problematica riguarda la necessità di ricavare un quadro organico relativamente alla chiusura definitiva delle attività della medesima.

La peculiarità dello *status* di Roma Capitale, non sottoponibile alla procedura ordinaria di dissesto, ha fatto sì che l'attività della Gestione commissariale sia disciplinata da una normativa speciale e che le norme del TUEL siano applicate alla medesima solo quando esplicitamente richiamate.

Da ciò emerge la volontà del legislatore di distinguere la disciplina della Gestione commissariale rispetto a quella del dissesto degli Enti locali contenuta nel TUEL; volontà, peraltro, insita nella stessa istituzione di una Gestione Commissariale del debito pregresso di Roma Capitale che possiede – oggettivamente – tratti peculiari e unici [si pensi ad esempio alla mancata originaria previsione di un termine per la formazione della massa passiva (con conseguente possibilità di inserimento dei debiti in qualsiasi momento, e quindi anche in sede di aggiornamento del Piano) e di un termine finale dell'intero procedimento commissariale] che emergono dalla semplice lettura delle disposizioni specificamente dettate dal legislatore per la Gestione Commissariale. Tale termine, relativo alla presentazione delle istanze di inserimento in massa passiva, è stato poi aggiunto, come sopra rappresentato, dall'art. 1, comma 927 della L. n. 145 del 2018 (31 dicembre 2021).

Il quadro normativo specifico che regola le competenze della Gestione Commissariale non contiene una compiuta disciplina della fase conclusiva delle attività della medesima.

Invero, tale quadro contiene i seguenti elementi:

- prevede un termine finale per la presentazione delle istanze da parte delle strutture competenti di Roma Capitale (cfr. l'art. 1, comma 927 della L. n. 145 del 2018);
- stabilisce che la definitiva rilevazione della massa passiva debba essere approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su specifica proposta del Commissario (art. 1, comma 930 della L. n. 145 del 2018);
- dispone che il predetto DPCM debba stabilire un termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,





- con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale (art. 1, comma 932 della L. n. 145 del 2018);
- collega (art. 1, comma 932 bis della L. n. 145 del 2018, introdotto dal DL 34/2019), alla conclusione delle attività della Gestione Commissariale, una serie di conseguenze, tra cui:
    - il trasferimento a Roma Capitale dei crediti di competenza della stessa Gestione Commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro;
    - il trasferimento a Roma capitale della titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
    - il rientro nella competenza di Roma Capitale delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 e non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930.

Ciò che la normativa speciale non prevede, invece, è il momento di cessazione del regime privilegiato dei debiti di competenza della Gestione Commissariale. La questione non è di poco conto in termini di potenziale aggravio degli oneri per la finanza pubblica complessivamente intesa. Si tratta di capire, infatti, da una parte, da quale data in poi i debiti inseriti nella massa passiva del piano di rientro ritorneranno a produrre interessi e ad essere soggetti a rivalutazione monetaria e, dall'altra, la data in cui cade il divieto di azioni esecutive nei confronti dei medesimi debiti, i quali torneranno dunque pignorabili. La cessazione del regime commissariale comporterebbe inoltre il venir meno dei poteri transattivi in capo al Commissario.

Tale aspetto assume un rilievo ancora maggiore se si considera che spesso intercorre un lasso di tempo relativamente ampio tra il momento in cui il Commissario Straordinario rilascia l'autorizzazione al pagamento e quello in cui i competenti uffici capitolini perfezionano l'iter di liquidazione, propedeutico all'effettivo pagamento.

Pertanto, considerato che alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 927 della L. n. 145 del 2018 mancano all'incirca 5 mesi, si rende necessario chiarire tale aspetto, anche al fine di



permettere alla Gestione Commissariale la pianificazione degli adempimenti necessari e propedeutici alla cessazione della propria attività.

A tal fine, da una lettura sistematica della normativa citata, occorre ricavare, ove possibile, ciò che la normativa speciale non prevede espressamente, ovvero, il momento da cui ricominciano a decorrere gli interessi, la rivalutazione monetaria e i debiti inseriti in massa passiva tornano ad essere pignorabili.

Come sopra evidenziato, la normativa contenuta nella L. n. 145 del 2018, ricollega i predetti effetti alla conclusione delle attività della Gestione Commissariale, ma non fissa per tale conclusione una data specifica, né la ricollega all'adozione di uno specifico atto. Stabilisce invece che il DPCM di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma debba fissare un termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, termine che determinerà anche la cessazione delle attività dell'organo commissariale.

D'altro canto, giova evidenziare che il DPCM del 4 luglio 2008, di attuazione della normativa regolante l'attività commissariale, richiama esplicitamente l'art. 248, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I commi 2 e 4 di questo richiamano poi, espressamente, l'art. 256 del TUEL, il quale disciplina le procedure di liquidazione e pagamento della massa passiva.

I commi 2 e 4 dell'art. 248 del TUEL, come detto, espressamente richiamati dalla normativa speciale, ricollegano le conseguenze giuridiche di cui si è fatto cenno all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256, comma 11 del TUEL. Tale comma stabilisce che: *“Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione”*. Lasciando impregiudicata la questione relativa all'estensione temporale del termine di presentazione del rendiconto – che dovrà essere proporzionata alle attività che si valuteranno come necessarie – ciò che pare emergere dal complesso normativo è, in primo luogo, che l'adempimento a cui ricollegare la cessazione delle attività straordinarie e il rientro in vigore del regime ordinario è la presentazione del rendiconto di cui all'art. 256, comma 11, del TUEL e, dall'altro, che la presentazione del predetto rendiconto costituisce un adempimento tipico dell'organo straordinario e, in ogni caso, non può



che essere prodotto dall'organo che ha svolto le attività di accertamento definitivo della massa passiva.

Ma poiché la disciplina specifica del rendiconto non è regolamentata dalla normativa speciale, si ritiene opportuno qui rappresentare la necessità di una preventiva e specifica definizione degli adempimenti a cui è subordinata la cessazione delle attività della Gestione Commissariale, anche in relazione alle modalità e termini di presentazione del predetto rendiconto.



## **La quantificazione del debito**

### **Il Piano di Rientro del 2008 e l'accertamento del debito del 2010**

Il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 78 ha disposto che il Sindaco del Comune di Roma, nominato Commissario Straordinario del Governo, effettuasse la ricognizione della situazione economico finanziaria del Comune e delle Società Partecipate, e predisponesse il Piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

Il Piano di rientro è stato presentato il 30 settembre 2008, successivamente integrato il 22 ottobre 2008, ed è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2008.

La Gestione Commissariale assume con bilancio separato tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.

Il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, all'art 4, comma 8-bis dispone che il Commissario Straordinario, che sostituisce il Sindaco nella funzione di Commissario, proceda alla predisposizione definitiva della ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel Piano.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010 veniva nominato il nuovo Commissario con il compito, tra gli altri, di procedere alla ricognizione della massa attiva e passiva ai sensi dell'art 4, comma 8-bis del decreto legge n. 2 del 2010, entro il 15 giugno 2010, attestandone le conseguenti coperture finanziarie.

L'articolo 2, comma 196-bis della Legge 191 del 2009, comma inserito dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ha approvato il documento concernente l'accertamento del debito del Comune di Roma alla data del 30 luglio 2010 con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. Tale documento non quantificava in via definitiva l'esatto importo dovuto per alcune categorie di debiti e il Commissario Straordinario si riservava di aggiornare i predetti importi.



Il “Documento di accertamento del debito” rappresenta pertanto il documento che contiene i valori alla data del luglio 2010, individuando un disavanzo pari a 16.753 milioni di euro, derivante da un credito pari a 5.701 milioni di euro, di cui 80,9 milioni di euro in attesa di accertamento definitivo, e da un debito pari a 22.454 milioni di euro, di cui 5.488 milioni di euro in attesa di accertamento, in quanto derivante da partite debitorie per le quali, allo stato degli atti, non era possibile procedere con l'accertamento definitivo. Di seguito la rappresentazione sintetica delle tre componenti del Piano riportate nell'accertamento 2010:

Tabella 1 – Saldi Piano di Rientro da Accertamento del debito al 30 luglio 2010

	Importo Accertato	Importo da accertare	Totale
<i>Debito commerciale</i>	€ 4.052.458.815	€ 2.736.253.917	<b>€ 6.788.712.732</b>
<i>Deb. finanziario interessi</i>	€ 4.626.726.721	€ 2.577.761.422	<b>€ 7.204.488.142</b>
<i>Deb. finanziario capitale</i>	€ 8.285.505.614	€ 174.969.011	<b>€ 8.460.474.625</b>
<i>Massa attiva</i>	€ 5.620.074.277	€ 80.870.823	<b>€ 5.700.945.100</b>

Secondo tale documento, il debito, in estrema sintesi, risultava così composto:

- debiti "commerciali" derivanti da prestazioni rese e non pagate: 809 milioni di euro (pari a circa il 4 per cento);
- debiti "commerciali" derivanti dalla stima del valore delle partite debitorie legate all'insorgere di debiti fuori bilancio, dai contenziosi in atto nonché da indennizzi per espropriazioni: 3.366 milioni di euro (pari a circa il 15 per cento);
- debiti derivanti dalle perdite delle società partecipate e il ripiano del disavanzo delle somme vincolate nonché per la restituzione delle anticipazioni relative agli anni 2008/2009 a favore della Gestione Commissariale: 2.613 milioni di euro (pari a circa il 12 per cento);
- debiti finanziari derivanti dal rimborso delle quote capitali di mutui e buoni ordinari comunali e dagli oneri derivanti da contratti derivati: 8.976 milioni di euro (pari a circa il 40 per cento);
- oneri finanziari derivanti dal pagamento degli interessi sui mutui e buoni ordinari comunali: 6.688 milioni di euro (pari a circa il 30 per cento).

Rispetto all'originario Piano di Rientro del 2008, l'accertamento del debito al 30 luglio 2010 ha introdotto le seguenti principali novità:



- il debito viene suddiviso tra debito “*accertato*” e debito “*da accertare*” dove, come detto, quest’ultimo è relativo a partite debitorie per le quali, allo stato degli atti, non è stato possibile procedere con l’accertamento definitivo;
- nel debito finanziario viene aggiunta la spesa per interessi passivi, pari a 6.688 milioni di euro, mentre nel 2008 era stato considerato solo il debito derivante dal rimborso delle quote capitali;
- nel debito finanziario viene aggiunto il debito derivante da aperture di credito e prestiti flessibili stipulate ante 28 aprile 2008, non ancora utilizzate a tale data, che erano state escluse nel Piano del 2008. Il Piano di Rientro 2008 aveva escluso tali mutui dalla competenza della Gestione Commissariale in quanto “*La Gestione commissariale ha ritenuto di non poter inserire [...] le somme relative alle aperture di credito già contrattualizzate non utilizzate alla data del 28.04.2008, ammontanti ad € 1.117.095.201,75.*”. Secondo il Commissario *pro tempore* infatti “*in mancanza di un comportamento attivo da parte dell’Ente successivo alla data del 28.04.2008, l’obbligazione assunta non avrebbe comportato l’insorgenza di alcun debito*”. L’accertamento del 2010 modifica l’impostazione del 2008, come segue: “*[...] si è ritenuto di rivalutare la questione inserendo nella massa passiva il valore nominale delle aperture di credito per le quali, pur in assenza di utilizzazione, risultasse stipulato il contratto di appalto o si fosse addivenuti alla aggiudicazione dei lavori*”. L’accertamento del 2010 inserisce quindi tali mutui in capo alla Gestione Commissariale, per un importo di € 644.185.003,09, pari alla quota residua delle aperture di credito definite a condizione che le stesse siano correlate a obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 28 aprile 2008 (gare aggiudicate);
- viene incrementato il valore dei crediti costituenti la massa attiva derivante dai residui attivi del Comune di Roma. Mentre nell’originario Piano di Rientro del 2008, in via prudenziale, era stata iscritta in massa attiva esclusivamente quella parte di residui attivi che si presumeva potesse tramutarsi in effettive riscossioni, nell’accertamento del debito al 30 luglio 2010 è stato contabilizzato l’intero ammontare dei residui attivi, a prescindere dalle previsioni in merito alle effettive probabilità di riscossione. Per quanto riguarda in particolare i crediti di parte corrente (che costituiscono la principale componente della massa attiva), tale operazione ha comportato un aumento della massa attiva di circa 1 miliardo di euro;



- sono inserite nuove categorie di debiti, tra cui la principale è quella relativa alle procedure espropriative pregresse, per un valore di 1.000 milioni di euro, riferibili a circa 2.000 pratiche relative al periodo intercorso tra il 1950 e il 1990, per le quali era stato richiesto all'Ufficio unico espropriazioni del Comune di indicare l'onere potenziale che sarebbe potuto derivare dalla regolarizzazione delle stesse. Come si legge nel documento di accertamento del debito del 2010 *“in relazione ad un campione di 115 procedure, delle quali l'Ufficio ha avuto una cognizione più approfondita, l'onere è stato quantificato in euro 568.574.922. Per le restanti 1.885 procedure, pur in mancanza di un dato certo sul numero esatto dei creditori/proprietari e della effettiva consistenza delle aree espropriate, l'Ufficio, sulla base di elementi induttivi, ha ipotizzato un ulteriore onere di circa 1.000 milioni di euro”* che la Gestione Commissariale dell'epoca *“ha rideterminato in complessivi 1.000 milioni di euro, scontando la possibilità di consistenti riduzioni in sede di definizione consensuale delle pretese e del lungo tempo trascorso destinato ad incidere notevolmente sull'azionabilità delle pretese stesse”*;
- viene registrato un incremento del debito di 413 milioni di euro derivante dalla emersione di ulteriori debiti fuori bilancio e da un aumento di 286 milioni di euro per debiti fuori bilancio derivanti da contenzioso, a seguito dell'interpretazione autentica introdotta dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42: *“la Gestione Commissariale assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile del 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”*;
- il nuovo Piano assorbe, come ulteriore debito, anche la restituzione delle anticipazioni relative agli anni 2008/2009 a favore della Gestione Commissariale ed i pagamenti per conto della stessa disposti dalla Gestione Ordinaria (Roma Capitale) successivamente al 2008, per un valore complessivo di 591 milioni di euro.



## **Il Finanziamento della Gestione Commissariale**

Il finanziamento della Gestione Commissariale è stato previsto con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha assegnato stabilmente una dotazione finanziaria alla Gestione Commissariale a partire dall'esercizio 2011 pari a € 500 milioni annui. Il contributo statale di cui la Gestione è destinataria trova copertura (cfr. art. 14, comma 14, D.L. 78/2010) per € 300 milioni in un fondo annuale allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze; la quota restante di € 200 milioni è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento del suddetto ammontare, di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma e da un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,4%.

La normativa non prevede un termine finale per tale finanziamento, tuttavia i relativi fondi sono stati impegnati nel bilancio dello Stato, con il DM MEF 28 marzo 2011, dal 2011 al 2040 per un importo annuo pari a € 500 milioni. Quota parte di tale dotazione è stata utilizzata dai precedenti Commissari Straordinari *pro tempore* per un'operazione di attualizzazione dei contributi futuri che ha portato all'assorbimento di un totale di contributi pari a circa € 5 miliardi a fronte di un capitale anticipato pari a circa € 3 miliardi generando quindi un costo in termini di interessi passivi pari a circa € 2 miliardi. Tale operazione ha portato all'assorbimento di una quota parte dei contributi annui pari a € 180,2 milioni; pertanto i contributi residui di cui la Gestione Commissariale risulta beneficiaria fino al 2040 sono ridotti a € 319,8 milioni annui.

La Gestione Commissariale è stata inoltre destinataria di ulteriori fondi sulla base del combinato disposto dell'art. 14 comma 14-bis del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, e dell'art. 16 comma 12-octies del decreto legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012. Tali fondi pari a complessivi € 1.088.257.848,00 nel periodo 2012-2042, impegnati con il DM MEF 23 gennaio 2013, sono stati interamente utilizzati per un'ulteriore operazione di attualizzazione che, a fronte di un capitale anticipato pari a € 569 milioni, ha generato interessi passivi pari a complessivi € 517 milioni.

In sintesi, le operazioni di attualizzazione operate in passato hanno comportato un assorbimento di complessivi € 6 miliardi con un capitale anticipato pari a circa € 3,5 miliardi ed interessi





passivi generati pari a circa € 2,5 miliardi (in termini nominali pari al 69% del capitale anticipato).

Come anticipato nel paragrafo relativo alle norme di funzionamento, si rappresenta che l'art. 38 del decreto-legge 34/2019 ha previsto l'accollo del BOC da parte dello Stato (perfezionatosi nel mese di gennaio 2020) con una contestuale rimodulazione dei contributi in entrata, in particolare:

- la lett. a) del comma 1-ter prevede, a parziale copertura della quota interessi oggetto di accollo, l'assorbimento di contributi per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
- il comma 1-sexies prevede, a integrale copertura della quota capitale oggetto di accollo, l'assorbimento di contributi per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048.

Complessivamente, quindi, l'accollo del BOC assorbe contributi per un importo pari a circa € 3,3 miliardi. Contestualmente, si segnala che il comma 6 dell'art 42-bis del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ha aggiornato la normativa prevista dal suddetto D.L. 34/2019, integrando l'art. 38 comma 1 quinquies come segue *«dopo le parole: "In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis," sono inserite le seguenti: "nonche' ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa»*. In virtù di tale modifica normativa la Gestione Commissariale ha ottenuto il pagamento dei contributi relativi alla cedola BOC scaduta il 27 gennaio 2020 che, come evidenziato a partire dalla proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2020, risultavano essenziali per assicurare la solvibilità della Gestione Commissariale.

Si segnala, infine, che la rinegoziazione stipulata con Cassa Depositi e Prestiti in data 20/12/2018, repertorio n. 10769, raccolta n. 5139, nonché quella stipulata in data 25 giugno 2020, repertorio n. 13562, raccolta n. 6588, in applicazione dell'art. 38 comma 1-septies del DL 34/2019, hanno previsto il pagamento delle rate post rinegoziazione a valere direttamente sui contributi di cui la Gestione Commissariale è destinataria.



Di seguito si propone la sintesi dei flussi di cassa in entrata residui riportata nella proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2021:

Tabella 2 - Sintesi risorse finanziarie al 31 maggio 2021

Anno	Cassa al 24.05.2021 (€)	Contributi Iorli (€)	Contributi assorbiti da riorganizzazione CNP (€)	Contributi assorbiti da Intesacti BDC (€)	Contributi assorbiti da capitali BDC (€)	Contributi assorbiti da riorganizzazione CNP new (€)	Contributi assorbiti da fondo città metropolitana (€)	Totale risorse finanziarie post il Credito (€ - sottocassa di €)
2021	179.989.461	593.126.186	- 48.275.866			- 35.172.256	- 13.481.491	636.296.034
2022		319.824.969	- 100.367.705	- 50.000.000		- 35.163.747	- 13.500.347	120.893.170
2023		319.824.969	- 97.820.028	- 50.000.000		- 50.984.989		121.020.022
2024		319.824.969	- 95.282.351	- 50.000.000		- 50.272.059		124.270.569
2025		319.824.969	- 92.744.674	- 50.000.000		- 49.522.201		127.521.094
2026		319.824.969	- 90.206.996	- 70.000.000		- 48.896.341		110.771.631
2027		319.824.969	- 87.669.319	- 70.000.000		- 48.133.482		118.027.167
2028		319.824.969	- 85.131.642	- 70.000.000		- 47.400.623		117.227.703
2029		319.824.969	- 82.593.965	- 70.000.000		- 46.702.764		120.521.239
2030		319.824.969	- 80.056.288	- 70.000.000		- 46.094.905		123.773.776
2031		319.824.969	- 77.518.611	- 74.830.000		- 45.282.046		122.194.342
2032		319.824.969	- 74.980.933	- 74.830.000		- 35.800.941		131.153.025
2033		319.824.969	- 72.443.256	- 74.830.000		- 35.148.169		137.403.544
2034		319.824.969	- 69.905.579	- 74.830.000		- 34.435.357		140.663.592
2035		319.824.969	- 67.367.902	- 74.830.000		- 33.722.622		143.904.445
2036		319.824.969	- 64.830.225	- 74.830.000		- 21.682.604		158.482.140
2037		319.824.969	- 62.292.548	- 74.830.000		- 18.642.079		161.055.392
2038		319.824.969	- 59.754.871	- 74.830.000		- 17.592.779		167.293.369
2039		319.824.969	- 57.217.193	- 74.830.000		- 17.238.380		170.593.395
2040		319.824.969	- 54.679.518	- 74.830.000		- 16.594.024		173.781.426
2041		500.000.000	-	- 74.830.000				425.170.000
2042		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2043		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2044		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2045		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2046		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2047		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2048		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
<b>Grand Total</b>	<b>179.989.461</b>	<b>31.679.389.588</b>	<b>- 1.521.063.469</b>	<b>- 1.376.948.000</b>	<b>- 1.400.000.000</b>	<b>- 731.785.288</b>	<b>- 26.981.838</b>	<b>5.289.093.654</b>

Si segnala che i contributi residui per l'annualità 2020, pari a complessivi € 223.301.216,97, alla data odierna non risultano corrisposti. Pertanto, nella tabella precedente sono aggiunti ai contributi attesi nell'esercizio 2021.



## **Attività di aggiornamento del Piano**

---

L'art. 2, comma 7 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (cd milleproroghe), convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha introdotto la possibilità, con appositi provvedimenti predisposti dal Commissario Straordinario, di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento concernente l'accertamento del debito di cui all'articolo 14, comma 13-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Commissario Straordinario del Governo per la gestione del Piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'aggiornamento del Piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In conformità al dettato normativo sopracitato, su proposta del Commissario Straordinario *pro tempore* sono stati approvati con DPCM i seguenti aggiornamenti del Piano di Rientro:

- Aggiornamento del Piano al 31 gennaio 2016 approvato con DPCM 14 novembre 2016
- Aggiornamento del Piano al 30 novembre 2016 approvato con DPCM 11 luglio 2017
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2017 e 30 novembre 2017 approvato con DPCM 5 luglio 2018;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2018 approvato con DPCM 25 ottobre 2018;
- Aggiornamento del Piano al 30 novembre 2018 approvato con DPCM 9 gennaio 2020;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2019 e 30 novembre 2019 entrambi approvati con DPCM 20 gennaio 2021;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2020 e 30 novembre 2020 entrambi approvati con DPCM 29 marzo 2021.

L'ultimo aggiornamento del Piano approvato con DPCM 29 marzo 2021, come sopra indicato, riportava, a seguito in particolare del perfezionamento della procedura di accollo del BOC da parte dello Stato, l'aggiornamento dei saldi di massa attiva e passiva come di seguito sintetizzato:



Tabella 3 – Saldi Piano di Rientro da Accertamento del debito al 30 novembre 2020 con DPCM 29 marzo 2021

	Accertato	Da accertare	Totale
Debito commerciale	€ 670.184.734,30	€ 2.009.309.019,87	€ 2.679.493.754,17
Debito finanziario con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale	€ 2.610.423.937,24	€ 7.139.443,59	€ 2.617.563.380,83
Debito finanziario con ammortamento a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze	€ 2.297.516.008,67	€ 0,00	€ 2.297.516.008,67
<b>Totale Massa Passiva</b>	<b>€ 5.578.124.680,21</b>	<b>€ 2.016.448.463,46</b>	<b>€ 7.594.573.143,67</b>
<b>Totale Massa attiva</b>	<b>€ 1.258.236.951,55</b>	<b>€ 63.432.491,54</b>	<b>€ 1.321.669.443,09</b>

L'ultima proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2021 riporta i seguenti saldi massa attiva e passiva:

Tabella 4– Saldi Piano di Rientro da Accertamento del debito al 31 maggio 2021 in corso di approvazione

	Accertato	Da accertare	Totale
Debito commerciale	€ 739.947.517,87	€ 1.926.259.043,28	€ 2.666.206.561,15
Debito finanziario con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale	€ 2.525.177.523,92	€ 1.141.313,36	€ 2.526.318.837,28
Debito finanziario con ammortamento a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze	€ 2.255.818.756,55	€ 0,00	€ 2.255.818.756,55
<b>Totale Massa Passiva</b>	<b>€ 5.520.943.798,34</b>	<b>€ 1.927.400.356,64</b>	<b>€ 7.448.344.154,98</b>
<b>Totale Massa attiva</b>	<b>€ 1.185.486.534,95</b>	<b>€ 63.432.491,54</b>	<b>€ 1.248.919.026,49</b>

Rispetto alla tabella precedente è opportuno precisare come il debito accertato è quello per il quale è stato completato con esito positivo l'iter istruttorio per l'inserimento in massa passiva così come delineato dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 1 comma 927 e ss della legge n. 145/2018. Il debito da accertare, invece, è relativo a quelle posizioni contabilizzate nel bilancio separato della Gestione Commissariale per le quali tuttavia i competenti uffici capitolini non hanno ancora presentato una valida istanza di inserimento in massa passiva.

Per quanto riguarda il debito commerciale come riportato nella tabella precedente al 31 maggio 2021 ammonta a circa € 2,66 miliardi di cui € 0,74 miliardi accertati e € 1,92 miliardi da accertare. Tale importo può essere suddiviso nelle seguenti componenti:

1. Posizioni debitorie inserite in massa passiva non ancora autorizzate al pagamento in quanto in attesa della risposta del creditore alla proposta di pagamento formulata: € 20 milioni;
2. Posizioni debitorie accertate nei confronti di terze parti nei confronti delle quali sussistono contemporaneamente crediti iscritti in massa attiva per le quali il pagamento



- risulta pertanto subordinato alla riscossione o altra diversa modalità di estinzione dei crediti: € 114 milioni;
3. Posizioni debitorie per le quali è stato autorizzato il pagamento per il 50% dell'ammontare inserito e pertanto in massa passiva permane il residuo 50%: € 6 milioni;
  4. Debito potenziale da contenzioso: € 589 milioni;
  5. Debito potenziale da procedure espropriative pregresse: € 928 milioni;
  6. Altre posizioni debitorie da accertare (prestazioni rese e non pagate e debiti fuori bilancio rilevati sulla base delle dichiarazioni rese dai competenti uffici capitolini ma ad oggi non riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del TUEL): € 409 milioni;
  7. Debito v/Roma Capitale derivante dal D.L. 16/2014 "Salvaroma": € 600 milioni.

Va evidenziato che tutti i debiti per i quali i competenti uffici capitolini non presenteranno una valida istanza di liquidazione entro il termine del 31 dicembre 2021 ritorneranno nella competenza di Roma Capitale. L'impatto sul bilancio capitolino risulta aggravato dalla circostanza che tali debiti rientreranno sprovvisti delle tutele previste dalla normativa vigente per la Gestione Commissariale (impignorabilità, blocco degli interessi e della rivalutazione monetaria alla data di dichiarazione del dissesto - 3 luglio 2008 -, poteri transattivi del Commissario Straordinario) con un conseguente aggravio di costi per le finanze pubbliche. Al riguardo occorre evidenziare inoltre che gli ultimi mesi sono stati caratterizzati dall'emergenza sanitaria COVID-19 che ha condizionato l'operatività sia degli uffici che dei tribunali con il conseguente rallentamento nella definizione dei contenziosi in corso.

Per quanto riguarda la componente finanziaria il debito residuo ad oggi può essere suddiviso in tre categorie:

- a) Debito finanziario oggetto delle rinegoziazioni CDP, con ammortamento a carico del MEF: € 2,25 miliardi, di cui € 1,59 miliardi in conto capitale e € 0,66 miliardi in conto interessi;
- b) Debito finanziario prestito obbligazionario "BOC - City of Rome 5,345%" oggetto di accollo da parte dello Stato: € 3,4 miliardi, di cui € 1,4 miliardi in conto capitale e € 2,0 miliardi in conto interessi;



- c) Debito finanziario con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale: € 2,53 miliardi, di cui € 1,65 miliardi in conto capitale e € 0,9 miliardi in conto interessi.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 932-bis, lettera c) della legge n. 145/2018, il debito di cui alla precedente lettera c), alla chiusura della Gestione Commissariale, tornerà in capo a Roma Capitale, andando quindi a incidere sul limite di indebitamento, di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'Amministrazione Capitolina da cui oggi è escluso con potenziali impatti sulla capacità di investimento.

Come già rappresentato nella proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2021, sarebbe quindi ipotizzabile un'operazione finanziaria basata, da un lato, sul vantaggio finanziario e, dall'altro, sul pagamento delle rate post rinegoziazione da parte del MEF (a valere sui contributi di cui la gestione commissariale è beneficiaria), con conseguente sfruttamento dei benefici derivanti dalle maggiori garanzie per gli istituti di credito. In coerenza con quanto previsto dall'art. 39 del decreto legge n. 162/2019, convertito con legge n. 8/2020, l'operazione potrebbe prevedere anche la sostituzione diretta degli attuali mutui con titoli di Stato appositamente emessi il cui pagamento sarebbe finanziato a valere sui contributi residui di cui la Gestione Commissariale è beneficiaria.

Tale operazione consentirebbe di eliminare o sensibilmente ridurre l'impatto sul bilancio di Roma Capitale.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate sarà cura della Gestione Commissariale avviare i contatti con i competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con gli istituti di credito controparte al fine di verificare tecnicamente l'operazione, effettuare le dovute simulazioni e valutare puntualmente gli impatti sul Piano di Rientro.

Si evidenzia infine che le risorse finanziarie residue fino al 2048 (al netto di quelle destinate al pagamento del BOC e del debito finanziario con ammortamento a carico del MEF), senza considerare prudenzialmente gli incassi sul fronte della massa attiva, pari complessivamente a circa € 5,22 miliardi, come indicato nel precedente paragrafo, risultano superiori alla somma del debito commerciale residuo, pari € 2,66 miliardi, e del debito finanziario residuo con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale, pari a circa € 2,53 miliardi.



## Sintesi attività 2020

### Debito commerciale

Sul fronte del debito commerciale, in aggiunta alle ordinarie attività di accertamento e autorizzazione al pagamento delle istanze di liquidazione presentate dai competenti uffici capitolini, nel corso del 2020 sono state svolte le seguenti principali attività:

- a) Individuazione della procedura per la gestione del segmento istruttorio relativo alla fase di liquidazione delle posizioni debitorie, inserite nel Piano di Rientro, con riferimento alle terze parti nei confronti delle quali sussistono contemporaneamente debiti e crediti di competenza della Gestione Commissariale;
- b) Valutazione del debito potenziale derivante dal rilascio di garanzie fideiussorie da parte del Comune di Roma;
- c) Riaccertamento dei residui passivi di competenza della Gestione Commissariale;

Nel corso del 2020 e dei primi mesi del 2021 è stata confermata l'accelerazione dell'attività istruttorie, già avviata a partire dal 2018. Di seguito si propone la sintesi delle posizioni debitorie accertate, vale a dire quelle per le quali è stato concluso con esito positivo l'iter procedimentale per l'inserimento in massa passiva, così come riportato nel documento di aggiornamento del Piano di maggio 2021:

Tabella 5 - - *Andamento accertamento debito commerciale*

Periodo	Posizioni debitorie accertate
Nov 2016 – Mag 2017	€ 5,8 milioni
Mag 2017 – Nov 2017	€ 8,8 milioni
Nov 2017 – Mag 2018	€ 8,7 milioni
Mag 2018 – Nov 2018	€ 20,3 milioni
Nov 2018 – Mag 2019	€ 23,4 milioni
Mag 2019 – Nov 2019	€ 10,8 milioni
Nov 2019 – Mag 2020	€ 63,9 milioni
Mag 2020 – Nov 2020	€ 8,4 milioni
Nov 2020 – Mag 2021	€ 81,9 milioni



L'accelerazione è evidenziata anche dall'andamento delle posizioni debitorie per le quali è stato autorizzato il pagamento come riportato nella tabella seguente:

Tabella 6 - Andamento autorizzazione al pagamento del debito commerciale

Periodo	Posizioni debitorie autorizzate al pagamento*	
	Importo posizione	Importo autorizzato **
2016	€ 0,0	€ 0,0
2017	€ 13,8 milioni	€ 11,5 milioni
2018	€ 20,8 milioni	€ 19,1 milioni
2019	€ 50,4 milioni	€ 40,7 milioni
2020	€ 29,8 milioni	€ 24,2 milioni
2021 (dati al 20.05)	€ 75,3 milioni	€ 39,9 milioni

\* Il dato è relativo alle posizioni debitorie per le quali il Commissario Straordinario ha autorizzato il pagamento. L'effettivo quietanzamento è subordinato all'espletamento delle attività di liquidazione e dei controlli di legge da parte degli uffici capitolini.

\*\* L'importo autorizzato è quello derivante dalle procedure individuate che prevedono il pagamento immediato a fronte di una riduzione della pretesa creditoria o in alternativa il pagamento immediato del 50% posticipando il pagamento del rimanente 50% al momento dell'estinzione di tutte le obbligazioni debitorie di competenza della Gestione Commissariale

**A. Individuazione della procedura per la gestione del segmento istruttorio relativo alla fase di liquidazione delle posizioni debitorie, inserite nel Piano di Rientro, con riferimento alle terze parti nei confronti delle quali sussistono contemporaneamente debiti e crediti di competenza della Gestione Commissariale**

Come riportato nella proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2020, nel corso dei primi mesi del 2020 sono state accertate 3 posizioni debitorie nei confronti di un creditore, per un totale di circa € 46 milioni, rispetto al quale sussistono contemporaneamente crediti per un totale di circa € 94 milioni.

Da tale partita debitoria si è preso spunto per tentare di ricavarne alcune indicazioni di ordine generale in relazione a fattispecie assimilabili. A tal proposito, conviene ricollegarsi a quanto illustrato nel precedente rendiconto delle attività svolte nel 2019, in relazione alla titolarità del segmento procedimentale successivo al rilascio dell'autorizzazione al pagamento da parte del





Commissario Straordinario, ossia della procedura relativa alla fase di liquidazione delle posizioni debitorie e quella successiva dell'emissione dei mandati di pagamento e dell'effettivo quietanzamento. A riguardo si era argomentato che la fase successiva all'autorizzazione di pagamento da parte del Commissario sia di competenza degli Uffici di Roma Capitale, segnatamente, del Dipartimento competente *ratione materiae* per quanto concerne l'adozione del provvedimento di liquidazione e della Ragioneria dell'Ente comunale per gli atti successivi di effettivo quietanzamento.

Ritornando alle fattispecie assimilabili a quella anzidetta, vengono in rilievo le posizioni debitorie riferibili a soggetti creditori nei confronti dei quali risultino contabilizzate nel bilancio separato anche posizioni creditorie afferenti alle strutture capitoline, ma di competenza della Gestione Commissariale e aventi i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità. Tali ultime caratteristiche dei crediti potranno eventualmente emergere anche dalle attestazioni rilasciate dalle competenti strutture capitoline a seguito di operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi di competenza della Gestione Commissariale.

In tali casi, quando cioè venga accertata nei confronti di un dato soggetto – oltre alla sussistenza di debiti di Roma Capitale, temporalmente afferenti alla competenza della scrivente – anche quella di crediti certi liquidi ed esigibili dell'Ente capitolino nei confronti del medesimo soggetto e sempre riferibili alla competenza della Gestione Commissariale, il pagamento del debito nei confronti di quest'ultimo risulterebbe, di fatto, precluso.

Invero, giova ricordare preliminarmente come l'ordinamento preveda già delle specifiche preclusioni in tal senso. Si tratta della fattispecie di cui all'art 1, comma 986, della legge n. 208 del 27.12.2017, con cui sono state introdotte nuove disposizioni che disciplinano il blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione nei confronti del contribuente. Nello specifico, tale norma ha stabilito l'abbassamento a € 5.000,00 della soglia – che in precedenza, ai sensi dell'all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 era fissata in € 10.000,00 – che fa scattare l'obbligo dei controlli da parte della P.A. nei confronti dei soggetti privati destinatari di un pagamento da parte della medesima superiore a tale somma.

Tuttavia, nel caso specifico della Gestione Commissariale sussistono delle ulteriori e più specifiche ragioni che consentono di pervenire a una tale conclusione. Occorre ricordare, invero, come, pur con tutte le peculiarità del caso – chiaramente illustrate dalla sentenza della Corte cost. n. 154 del 2013 – anche quella relativa al debito pregresso di Roma Capitale sia,



nella sostanza, una procedura di dissesto, in cui è necessario, quindi, avere particolare riguardo nei confronti della parità di trattamento dei creditori. Lo conferma ulteriormente il fatto che tra le poche norme del TUEL espressamente richiamate dalla disciplina speciale rientra quella relativa al divieto di azioni esecutive individuali.

Come già più volte illustrato, nell'esercizio dei poteri di natura *lato sensu* transattiva, conferiti dal quadro normativo regolante l'attività della Gestione Commissariale quest'ultima, alla conclusione con esito positivo dell'attività di ricognizione e controllo di propria competenza provvede ad informare i creditori della possibilità di definire la loro posizione:

- con priorità, attraverso il rilascio dell'autorizzazione al pagamento dell'importo di cui risultano titolari, da effettuarsi entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, da parte della creditrice, di dichiarazione di rinuncia ad una quota percentuale del proprio credito (percentuale applicata a tutte le posizioni di analogo valore);

o, in alternativa,

- mediante il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di un importo pari al 50% della pretesa creditoria, posticipando il pagamento del rimanente 50% al momento dell'estinzione di tutte le obbligazioni di competenza della Gestione Commissariale per le quali la rinuncia vi sia stata o, comunque, al momento in cui sia stata accertata ogni singola posizione debitoria di competenza della Gestione Commissariale e i flussi di cassa garantiscano con assoluta certezza la piena copertura di tutte le obbligazioni, ivi comprese quelle di natura finanziaria.

Proprio a questo punto viene in rilievo la peculiarità della complessa fattispecie di “dissesto” riguardante Roma Capitale. Se nel dissesto ordinario è l'Organo straordinario di liquidazione a formare e gestire sia la massa passiva che la massa attiva, nel caso di specie, il Commissario del debito pregresso di Roma Capitale risulta titolare esclusivamente dell'accertamento e della gestione della massa passiva, mentre resta nella titolarità dell'Ente capitolino quella della massa attiva. Proprio con riguardo alla gestione della massa attiva, mette conto evidenziare, infatti, come dalla lettura del quadro normativo si evinca che la Gestione Commissariale, pur essendo destinataria dei versamenti delle entrate fino alla data del 28 aprile 2008, non è competente in merito alle diverse fasi della gestione delle entrate, che restano di titolarità della Gestione Ordinaria con riguardo all'accertamento delle entrate tributarie e segnatamente al processo di riscossione delle medesime (ad esempio notifica di atti interruttivi della prescrizione, discarico per inesigibilità, ecc.). La posizione appena illustrata è stata avvallata



anche dalla Ragioneria Generale dello Stato con il recente parere relativo alla proposta di aggiornamento del Piano al 30 novembre 2018.

Tale peculiarità riguardante il debito pregresso di Roma Capitale è ulteriormente attestata dal fatto che, mentre nel dissesto ordinario per far fronte alle obbligazioni debitorie ammesse nella massa passiva si hanno a disposizione esclusivamente le risorse presenti nella massa attiva del bilancio dissestato – entrambe formate e gestite dall’Organo straordinario di liquidazione – nel caso della procedura relativa al debito pregresso di Roma Capitale, a copertura della massa passiva definitivamente accertata da parte del Commissario straordinario appositamente istituito – è stato anche introdotto ex lege un fondo annuo sulla cui evoluzione nel tempo ed attuale consistenza si rinvia a quanto indicato nel paragrafo relativo al finanziamento della Gestione Commissariale.

Tuttavia, nel caso della Gestione Commissariale, pur essendo la massa attiva gestita dalle strutture competenti di Roma Capitale, la sua riferibilità alla Gestione Commissariale, ancorché ai soli fini dell’introito monetario, implica che il Commissario straordinario debba assicurarsi che la gestione della massa attiva sia svolta in modo da non arrecare alcun pregiudizio alla sostenibilità della massa di debiti via via accertati, sino all’accertamento definitivo, evitando così, in ultima analisi, anche eventuali disparità di trattamento dei creditori a seconda del momento in cui il debito viene inserito in massa passiva o, ancora, a seconda del fatto che per alcuni vi sia sussistenza simultanea di debiti e crediti afferenti alla competenza commissariale. Invero, quanto al primo caso, basti pensare al fatto che non essendo ancora definitivamente accertata la massa passiva, non si potrà avere prima di quel momento nessuna certezza circa l’esatto ammontare di debiti complessivi a cui far fronte. Quanto al secondo, si consideri invece l’ipotesi che si verificherebbe diversamente opinando, ovvero il caso in cui l’applicazione delle soglie di rinuncia dipendano dalla contestuale sussistenza di debiti e crediti, che compensandosi potrebbero determinare l’applicazione di una soglia diversa o di nessuna decurtazione.

Per ovviare alle problematiche prospettate, pare alla scrivente che si possa optare per la seguente soluzione: laddove si presentino fattispecie del genere descritto, si potrà procedere, qualora la documentazione trasmessa lo consenta, all’accoglimento dell’istanza di inserimento in massa passiva e al rilascio dell’autorizzazione di pagamento, ma – in presenza di crediti contabilizzati nel bilancio separato nei confronti dei soggetti titolari della posizione debitoria cui si riferisce l’istanza di inserimento in massa passiva, per i quali i competenti uffici capitolini abbiano confermato che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili – l’effettivo



pagamento sarà subordinato alla riscossione – o eventuale diversa modalità di estinzione – dei crediti suddetti. Ovviamente il rilascio dell'autorizzazione al pagamento condizionata resta anche subordinato alla sottoposizione al creditore della scelta tra le due alternative di pagamento sopra descritte (rinuncia unilaterale parziale o pagamento al 50%). A ciò si aggiunga, che laddove si trattasse di modalità di estinzione diverse dalla riscossione (compensazioni, cancellazioni, ecc.), la Gestione Commissariale, oltre alle ragioni già esposte, si troverebbe sprovvista della necessaria legittimazione in quanto, in un caso (compensazione) necessariamente connessa alla titolarità delle obbligazioni e, nell'altro (cancellazione), alla titolarità dei poteri conferiti dalla normativa vigente in relazione alla gestione della massa attiva del Piano di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale. In caso di autorizzazione condizionata, dovranno essere le strutture capitoline, dunque, a compiere ogni attività necessaria alla tutela della massa attiva commissariale – che, come detto, si traduce sostanzialmente nella tutela indiretta della copertura finanziaria della massa passiva e, in ultima analisi, della parità di trattamento dei creditori – procedendo all'estinzione dei crediti di competenza della Gestione Commissariale, secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee, ivi espressamente compresa la compensazione.

Che la titolarità della gestione della massa attiva sia di Roma Capitale è indirettamente confermata dalla recente novella normativa inserita a riguardo con il c.d. Decreto Crescita. A tal proposito si tenga conto di quanto disposto dall'art. 38 del predetto decreto il quale ha aggiunto all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 932-bis. dal seguente tenore: *“A seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932: a) Roma Capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale; b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa Gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a); c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14*



*dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930”.*

In altre parole, alla scadenza dei termini e con le modalità previste dall'art. 1, comma 927 ss. della L. n. 145 del 2018, i crediti temporalmente afferenti alla Gestione Commissariale ritorneranno nella competenza di Roma Capitale. Proprio in quel momento si verificherà, inoltre, una compensazione sostanziale e definitiva dei rapporti di dare/avere tra la Gestione Commissariale e Roma Capitale.

#### **B. Valutazione del debito potenziale derivante dal rilascio di garanzie fideiussorie da parte del Comune di Roma**

Come evidenziato a partire dalla proposta di aggiornamento del Piano al 30 novembre 2019 e dettagliatamente descritto nella proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2020, una tipologia di debiti di rilevante valore economico, potenzialmente di competenza della Gestione Commissariale, è rappresentata dal rilascio di garanzie fideiussorie da parte del Comune di Roma in data antecedente al 28 aprile 2008 a garanzia di contratti di mutuo stipulati da concessionari dell'amministrazione rientranti nel progetto c.d. “Punti verde qualità”.

Premesso che tale tipologia di posizione debitoria non risulta essere mai stata inserita né nell'originario Piano di Rientro del 2008 né nei successivi aggiornamenti e che, ad oggi, nessuna istanza di liquidazione ai sensi dell'art. 1, commi 917 ss. della L. n. 145 del 2018 risulta pervenuta da parte dei competenti Uffici capitolini, stante il potenziale impatto sul Piano di Rientro, risulta opportuno effettuare delle riflessioni al fine di valutare se, e a quali condizioni, tali tipologie di posizioni debitorie possano o meno rientrare nella competenza della Gestione Commissariale.

Sul punto allo stato attuale sembrerebbe sussistere una divergenza interpretativa tra l'Amministrazione Capitolina e la Gestione Commissariale con particolare riguardo al momento in cui le obbligazioni derivanti dal rilascio di garanzie fideiussorie possano considerarsi perfezionate. Da tale circostanza deriverebbe infatti l'eventuale sussumibilità di tale tipologia di debiti alla competenza della Gestione Commissariale.



In estrema sintesi l'Avvocatura Capitolina pare sostenere che il perfezionamento dei contratti di mutuo, dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista privatistico, in data antecedente al 28 aprile 2008 valga a incardinare la competenza circa le relative posizioni debitorie in capo alla Gestione Commissariale.

La ricostruzione effettuata dalla Gestione Commissariale porta a ritenere invece che tali obbligazioni possano rientrare nella competenza della Gestione Commissariale soltanto se derivanti da provvedimenti giudiziari ed esclusivamente per (l'eventuale) quota parte legata ad inadempimenti, antecedenti al 28 aprile 2008, da parte dei concessionari agli obblighi previsti dai contratti di mutuo garantiti.

Vista la divergenza interpretativa con l'Avvocatura Capitolina, la Gestione Commissariale con nota prot. UC 1967 del 8 maggio 2020 ha richiesto un apposito parere all'Avvocatura Generale dello Stato.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha fornito il parere richiesto in data 9 luglio 2021, acquisito con prot. UC 2393/2021. In tale parere l'Avvocatura Generale dello Stato sostiene che la fattispecie costitutiva dell'obbligo fideiussorio sia riferita alla data di concessione delle garanzie fideiussorie e che tale data, a seconda che sia antecedente o meno il 28 aprile 2008, determina la competenza della Gestione Commissariale.

Ribadito che ad oggi non è stata presentata nessuna istanza di liquidazione da parte dei competenti uffici capitolini ai sensi dell'art. 1 commi 927 e ss della legge n. 145/2018 e che tali posizioni non risultano essere mai state inserite né nell'originario Piano di Rientro del 2008 né nei successivi aggiornamenti, è intendimento della scrivente Gestione Commissariale avviare un'interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dell'Interno al fine di valutare se e con quali modalità tale tipologia di obbligazioni possano essere inserite nel Piano di Rientro.

Parallelamente la Gestione Commissariale provvederà a trasmettere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato ai competenti uffici capitolini al fine di consentirne le opportune valutazioni.

Si segnala, infine, che l'eventuale inserimento nel Piano di Rientro potrebbe inficiare sensibilmente le previsioni di pagamento e le conseguenti strategie finanziarie prospettate nelle precedenti proposte di aggiornamento del Piano.

### **C. Riaccertamento dei residui passivi di competenza della Gestione Commissariale**



Coerentemente con le indicazioni formulate dalla Corte dei Conti nella citata Deliberazione n. 44/2019, nel corso del secondo semestre 2020 si è proceduto con la periodica operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi registrati nel bilancio separato della Gestione Commissariale.

Come avvenuto in passato, il riaccertamento ha riguardato le posizioni debitorie riconducibili alle seguenti categorie:

- Prestazioni rese e non pagate alla data del 28 aprile 2008;
- Debiti fuori bilancio rilevati sulla base delle dichiarazioni rese dai competenti uffici capitolini in sede di predisposizione del Piano di Rientro al 28 aprile 2008 e del successivo accertamento del debito al 30 luglio 2010.

Nel prospetto seguente sono riportati gli esiti dei riscontri forniti dai competenti uffici capitolini.

Tabella 7 – Riaccertamento residui passivi

Tipologia	Importo			Numero		
	Totale	Cancellazioni	%	Totale	Cancellazioni	%
Debiti fuori bilancio	486.544.648,54	191.295.442,99	39%	524	43	8%
Prestazioni rese e non pagate	190.459.686,16	6.000.707,68	3%	4.481	423	9%
<b>Totale</b>	<b>677.004.334,70</b>	<b>197.296.150,67</b>	<b>29%</b>	<b>5.005</b>	<b>466</b>	<b>9%</b>

Le posizioni cancellate sono quelle per le quali i competenti uffici capitolini hanno attestato che non sussistono i requisiti per il mantenimento in massa passiva così come disciplinati dall'art. 1 commi 927 e seguenti della legge n. 145/2018. In particolare, come evincibile dal prospetto sopra riportato, una quota rilevante delle cancellazioni riguarda registrazioni contabili riferite a debiti fuori bilancio per le quali gli uffici hanno dichiarato che non sussistono i presupposti previsti dall'art. 194, comma 1, del TUEL.

Dall'operazione di riaccertamento, coerentemente con quanto avvenuto in passato, sono stati esclusi i fondi registrati sul bilancio separato della Gestione Commissariale relativi a debiti fuori bilancio derivanti da contenziosi e da procedure espropriative pregresse in quanto, stante la loro natura di debiti potenziali, non sono assoggettabili ad una procedura di riaccertamento tecnicamente intesa. Per quanto riguarda il contenzioso si segnala che a seguito delle attività di analisi e valutazione dei giudizi di importo superiore a € 50.000,00, descritte nella relazione delle attività 2019, la Gestione Commissariale, con nota prot. UC 3820 del 14 ottobre 2020, ha richiesto all'Avvocatura Capitolina di segnalare eventuali contenziosi di competenza della



Gestione Commissariale eventualmente non ricompresi nel censimento sopra descritto. Tale nota è rimasta priva di riscontro.

## **Debito finanziario**

---

Sul fronte del debito finanziario, le principali attività poste in essere nel corso del 2020 possono essere così sintetizzate.

### **A. Accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario “RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798)”**

Nel mese di gennaio 2020 si è perfezionata l’operazione di accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario “RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798)” in conformità con quanto previsto dal comma 1-bis e seguenti dell’art. 38 del decreto legge n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019. Si precisa che l’accollo produce effetti a decorrere dalla rata scaduta il 27 gennaio 2020, di importo pari a € 74.830.000,00, che è stata regolarmente pagata dalla Gestione Commissariale. Il debito residuo che, a seguito dell’accollo, esce dalla competenza della Gestione Commissariale è pari a € 1.400.000.000,00 in conto capitale e € 2.095.240.000,00 in conto interessi. Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dai successivi commi del citato art. 38 del DL 34/2019, l’accollo del BOC da parte dello Stato comporta contestualmente una rimodulazione dei contributi di cui la Gestione Commissariale è destinataria, come descritto nel precedente paragrafo 4.

A seguito dell’accollo, nella proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2020, anche alla luce di quanto previsto dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 38 del DL n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, la quale prevede che “e’ trasferita a Roma capitale la titolarita’ del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies (accollo del prestito obbligazionario RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048) o all’ammortamento del debito finanziario a carico del





Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930” si è proceduto a richiedere la cancellazione del relativo debito residuo dal Piano di Rientro. Tale proposta è stata approvata con DPCM 29 marzo 2021.

#### **B. Rinegoiazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 38, comma 1-septies, del DL 34/2019**

In data 25 giugno 2020 è stato stipulato il contratto di rinegoiazione di mutui con CDP ai sensi dell'art. 38, comma 1-septies, del DL 34/2019, il quale prevede che *“Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoiazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane»; il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei contratti di rinegoiazione e' comunque subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.”*

L'oggetto della rinegoiazione, così come autorizzato dal decreto del MEF del 23 giugno 2020, viene di seguito sintetizzato:

- a) Rinegoiazione di 601 mutui regolati a tasso fisso, con debito residuo al 1.1.2020 pari a € 288.103.831,56, alle seguenti condizioni:
  - tipologia di tasso post rinegoiazione: fisso;
  - data di scadenza: 31 dicembre 2040;
  - nessun pagamento di quote capitale nel 2020, nel 2021 e nel 2022;



- pagamento dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2022 delle sole quote interessi semestrali, calcolate al tasso di interesse fisso determinato post rinegoziazione;
  - rimborso dei finanziamenti al tasso di interesse fisso post rinegoziazione a partire dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2040, con pagamento di rate semestrali comprensive di quote capitale costanti e quote interessi.
- b) Rimborso di 294 mutui regolati a tasso variabile, con debito residuo al 1.1.2020 pari a € 325.331.800,80, alle seguenti condizioni:
- tipologia di tasso post rinegoziazione: fisso;
  - data di scadenza: invariata rispetto a quella attuale di ciascun mutuo;
  - rimborso dei mutui al tasso di interesse fisso post rinegoziazione a partire dal 30 giugno 2020 fino alla scadenza dei mutui, con pagamento di rate semestrali comprensive di quote capitale costanti e quote interessi.

La rinegoziazione è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 del DPCM 5 dicembre 2008 in termini di riduzione del valore finanziario delle passività ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge 448/2001. Come previsto dal contratto, il valore attuale è stato calcolato utilizzando i fattori di sconto calcolabili sulla curva dei tassi dei Buoni del Tesoro Poliennali rilevata, a Borsa chiusa, alla pagina "0#ITXZ=R" del circuito Reuters il [quinto] giorno lavorativo antecedente la Data di Stipula.

Nelle tabelle seguenti viene riportata la sintesi degli impatti della rinegoziazione.



Tabella 8 - Sintesi rinegoziazione mutui a tasso fisso

Tipo tasso ante	Tipo tasso post	Durata residua ante	Durata residua media post	TF medio ante	TF medio post	Debito residuo al 01/01/2020	Numero prestiti
F	F	16	21	5,109%	4,401%	288.103.832	601

PDA complessivo ante				PDA complessivo post			Delta post-ante				
Data	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Rata		
30/06/2020	7.362.355	7.359.701	14.722.056	-	7.359.701	7.359.701	-	7.362.355	0	-	7.362.355
31/12/2020	7.483.031	7.175.236	14.658.267	-	6.339.145	6.339.145	-	7.483.031	836.091	-	8.319.122
30/06/2021	7.603.707	6.987.767	14.591.474	-	6.339.145	6.339.145	-	7.603.707	648.622	-	8.252.329
31/12/2021	7.724.383	6.797.295	14.521.677	-	6.339.145	6.339.145	-	7.724.383	458.150	-	8.182.533
30/06/2022	7.840.568	6.603.818	14.444.386	-	6.339.145	6.339.145	-	7.840.568	264.673	-	8.105.241
31/12/2022	7.961.244	6.407.381	14.368.626	-	6.339.145	6.339.145	-	7.961.244	68.237	-	8.029.481
30/06/2023	8.116.158	6.207.941	14.324.099	8.002.884	6.339.145	14.342.029	-	113.274	131.204	-	17.930
31/12/2023	8.236.834	6.004.554	14.241.388	8.002.884	6.163.057	14.165.942	-	233.950	158.504	-	75.446
30/06/2024	8.353.020	5.798.163	14.151.182	8.002.884	5.986.970	13.989.855	-	350.135	188.807	-	161.328
31/12/2024	8.473.696	5.588.812	14.062.507	8.002.884	5.810.883	13.813.767	-	470.811	222.071	-	248.740
30/06/2025	8.594.372	5.376.457	13.970.828	8.002.884	5.634.795	13.637.680	-	591.487	258.339	-	333.149
31/12/2025	8.715.048	5.161.098	13.876.146	8.002.884	5.458.708	13.461.592	-	712.163	297.610	-	414.553
30/06/2026	8.835.724	4.942.735	13.778.459	8.002.884	5.282.621	13.285.505	-	832.840	339.885	-	492.954
31/12/2026	8.986.147	4.721.369	13.707.516	8.002.884	5.106.533	13.109.418	-	983.263	385.165	-	598.098
30/06/2027	9.106.823	4.496.099	13.602.922	8.002.884	4.930.446	12.933.330	-	1.103.939	434.346	-	669.592
31/12/2027	9.227.499	4.267.826	13.495.325	8.002.884	4.754.359	12.757.243	-	1.224.615	486.532	-	738.082
30/06/2028	9.348.175	4.036.549	13.384.724	8.002.884	4.578.271	12.581.155	-	1.345.291	541.722	-	803.569
31/12/2028	9.464.361	3.802.268	13.266.629	8.002.884	4.402.184	12.405.068	-	1.461.476	599.916	-	861.561
30/06/2029	9.585.037	3.565.027	13.150.064	8.002.884	4.226.096	12.228.981	-	1.582.152	661.069	-	921.083
31/12/2029	9.739.951	3.324.782	13.064.733	8.002.884	4.050.009	12.052.894	-	1.737.066	725.227	-	1.011.839
30/06/2030	9.860.627	3.080.591	12.941.217	8.002.884	3.873.922	11.876.806	-	1.857.742	793.331	-	1.064.411
31/12/2030	9.981.303	2.833.395	12.814.698	8.002.884	3.697.834	11.700.719	-	1.978.418	864.439	-	1.113.979
30/06/2031	10.097.488	2.583.196	12.680.684	8.002.884	3.521.747	11.524.631	-	2.094.604	938.551	-	1.156.053
31/12/2031	10.218.164	2.330.037	12.548.201	8.002.884	3.345.660	11.348.544	-	2.215.280	1.015.623	-	1.199.657
30/06/2032	10.338.840	2.073.874	12.412.714	8.002.884	3.169.572	11.172.457	-	2.335.956	1.095.699	-	1.240.257
31/12/2032	10.459.516	1.814.707	12.274.223	8.002.884	2.993.485	10.996.369	-	2.456.632	1.178.778	-	1.277.853
30/06/2033	9.141.510	1.552.536	10.694.045	8.002.884	2.817.397	10.820.282	-	1.138.625	1.264.862	-	126.237
31/12/2033	9.244.223	1.300.850	10.545.073	8.002.884	2.641.310	10.644.195	-	1.241.339	1.340.461	-	99.122
30/06/2034	9.346.937	1.046.335	10.393.273	8.002.884	2.465.223	10.468.107	-	1.344.053	1.418.888	-	74.835
31/12/2034	9.449.651	788.993	10.238.644	8.002.884	2.289.135	10.292.020	-	1.446.766	1.500.142	-	53.376
30/06/2035	9.552.364	528.824	10.081.188	8.002.884	2.113.048	10.115.933	-	1.549.480	1.584.225	-	34.745
31/12/2035	9.655.078	265.826	9.920.904	8.002.884	1.936.961	9.939.845	-	1.652.194	1.671.135	-	18.941
30/06/2036				8.002.884	1.760.873	9.763.758	-	8.002.884	1.760.873	-	9.763.758
31/12/2036				8.002.884	1.584.786	9.587.670	-	8.002.884	1.584.786	-	9.587.670
30/06/2037				8.002.884	1.408.699	9.411.583	-	8.002.884	1.408.699	-	9.411.583
31/12/2037				8.002.884	1.232.611	9.235.496	-	8.002.884	1.232.611	-	9.235.496
30/06/2038				8.002.884	1.056.524	9.059.408	-	8.002.884	1.056.524	-	9.059.408
31/12/2038				8.002.884	880.437	8.883.321	-	8.002.884	880.437	-	8.883.321
30/06/2039				8.002.884	704.349	8.707.234	-	8.002.884	704.349	-	8.707.234
31/12/2039				8.002.884	528.262	8.531.146	-	8.002.884	528.262	-	8.531.146
30/06/2040				8.002.884	352.175	8.355.059	-	8.002.884	352.175	-	8.355.059
31/12/2040				8.002.878	176.087	8.178.965	-	8.002.878	176.087	-	8.178.965
<b>totale</b>	<b>288.103.832</b>	<b>128.824.041</b>	<b>416.927.872</b>	<b>288.103.832</b>	<b>156.329.600</b>	<b>444.433.432</b>	-	<b>0</b>	<b>27.505.559</b>	-	<b>27.505.559</b>



Tabella 9 - Sintesi rinegoziazione mutui a tasso variabile

Tipo tasso ante	Tipo tasso post	Durata residua ante	Durata residua media post	Spread medio ante	TF medio post	Debito residuo al 01/01/2020	Numero prestiti
V	F	15	15	0,220%	0,043%	325.331.801	294

PDA complessivo ante				PDA complessivo post			Delta post-ante					
Data	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Rata			
30/06/2020	9.333.940	-	9.333.940	11.182.397	-	11.182.397	1.848.458	-	1.848.458			
31/12/2020	9.468.859	124.765	9.593.624	11.182.397	67.777	11.250.174	1.713.538	-	56.987	1.656.551		
30/06/2021	9.588.242	229.192	9.817.434	11.182.397	65.650	11.248.047	1.594.155	-	163.542	1.430.613		
31/12/2021	9.723.162	-	9.723.162	11.182.397	63.523	11.245.920	1.459.235	-	63.523	1.522.758		
30/06/2022	9.858.081	-	9.858.081	11.182.397	61.395	11.243.792	1.324.316	-	61.395	1.385.711		
31/12/2022	9.993.001	-	9.993.001	11.182.397	59.268	11.241.665	1.189.396	-	59.268	1.248.664		
30/06/2023	10.136.641	-	10.136.641	11.182.397	57.140	11.239.537	1.045.756	-	57.140	1.102.896		
31/12/2023	10.271.561	-	10.271.561	11.182.397	55.013	11.237.410	910.836	-	55.013	965.849		
30/06/2024	10.406.481	-	10.406.481	11.182.397	52.886	11.235.283	775.916	-	52.886	828.802		
31/12/2024	10.541.400	814	10.542.214	11.182.397	50.758	11.233.155	640.997	-	49.944	690.941		
30/06/2025	10.676.320	13.577	10.689.896	11.182.397	48.631	11.231.028	506.077	-	35.054	541.132		
31/12/2025	10.795.703	78.014	10.873.717	11.182.397	46.503	11.228.900	386.694	-	31.511	355.184		
30/06/2026	10.930.622	89.782	11.020.404	11.182.397	44.376	11.226.773	251.775	-	45.406	206.369		
31/12/2026	11.089.799	162.786	11.252.586	11.182.397	42.249	11.224.646	92.598	-	120.538	-	27.940	
30/06/2027	11.224.719	169.527	11.394.246	11.182.397	40.121	11.222.518	-	42.322	-	129.406	-	171.728
31/12/2027	11.344.102	226.232	11.570.334	11.182.397	37.994	11.220.391	-	161.705	-	188.239	-	349.944
30/06/2028	11.479.021	224.615	11.703.637	11.182.397	35.866	11.218.263	-	296.624	-	188.749	-	485.373
31/12/2028	11.613.941	261.765	11.875.706	11.182.397	33.739	11.216.136	-	431.544	-	228.026	-	659.570
30/06/2029	11.748.861	249.593	11.998.454	11.182.397	31.612	11.214.009	-	566.464	-	217.982	-	784.445
31/12/2029	11.908.038	274.766	12.182.804	11.182.397	29.484	11.211.881	-	725.641	-	245.281	-	970.922
30/06/2030	12.027.421	254.755	12.282.176	11.182.397	27.357	11.209.754	-	845.024	-	227.399	-	1.072.422
31/12/2030	12.162.341	267.860	12.430.200	11.182.397	25.229	11.207.626	-	979.944	-	242.630	-	1.222.574
30/06/2031	12.297.260	240.927	12.538.187	11.182.397	23.102	11.205.499	-	1.114.863	-	217.825	-	1.332.688
31/12/2031	12.432.180	211.587	12.643.766	11.182.397	20.975	11.203.372	-	1.249.783	-	190.612	-	1.440.395
30/06/2032	7.471.092	175.920	7.647.012	6.828.263	18.847	6.847.110	-	642.829	-	157.072	-	799.901
31/12/2032	7.543.865	177.671	7.721.536	6.828.263	16.742	6.845.005	-	715.602	-	160.929	-	876.532
30/06/2033	7.640.896	156.186	7.797.082	6.828.263	14.636	6.842.899	-	812.633	-	141.550	-	954.184
31/12/2033	7.713.669	134.225	7.847.894	6.828.263	12.530	6.840.793	-	885.406	-	121.695	-	1.007.101
30/06/2034	7.786.442	107.621	7.894.064	6.828.263	10.425	6.838.688	-	958.179	-	97.197	-	1.055.376
31/12/2034	7.859.216	84.320	7.943.535	6.828.263	8.319	6.836.582	-	1.030.953	-	76.000	-	1.106.953
30/06/2035	7.931.989	58.002	7.989.991	6.828.263	6.213	6.834.476	-	1.103.726	-	51.789	-	1.155.515
31/12/2035	8.004.762	29.261	8.034.022	6.828.260	4.108	6.832.368	-	1.176.502	-	25.153	-	1.201.655
30/06/2036	1.164.087	6.218	1.170.304	1.164.087	2.002	1.166.089	-	0	-	4.215	-	4.215
31/12/2036	1.164.088	3.144	1.167.232	1.164.085	1.001	1.165.086	-	3	-	2.143	-	2.146
<b>totale</b>	<b>325.331.801</b>	<b>4.013.126</b>	<b>329.344.926</b>	<b>325.331.801</b>	<b>1.115.473</b>	<b>326.447.273</b>	-	<b>0</b>	-	<b>2.897.653</b>	-	<b>2.897.653</b>

Si rammenta che, come evidenziato dal Commissario Straordinario nel corso degli incontri del gruppo di lavoro incaricato dell'implementazione degli adempimenti previsti dall'art. 38, comma 1-septies, del DL 34/2019 (composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, di Roma Capitale e della Gestione Commissariale), in particolare nelle sedute del 6 agosto 2019 e 18 settembre 2019, la Gestione Commissariale non aveva un interesse proprio all'implementazione delle rinegoziazioni ma ha adempiuto al dettato normativo che prevede



che “[...] il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo”.

## **Massa attiva**

---

Riguardo la massa attiva giova rammentare dalla lettura del quadro normativo vigente e dalla prassi consolidata dall’avvio della Gestione Commissariale ad oggi, si evince che la medesima, pur essendo destinataria del versamento delle entrate del Comune di competenza alla data del 28 aprile 2008, fatta eccezione per quelle accertate in data successiva al 31 dicembre 2007, non è competente in merito alle diverse fasi della gestione delle entrate che restano nella titolarità della Gestione Ordinaria, con riguardo anche all’accertamento delle entrate tributarie e, segnatamente, al processo di riscossione delle medesime (ad es: notifica di atti interruttivi della prescrizione, discarico per inesigibilità, procedura di cessione del credito tributario). Tale impostazione è stata altresì confermata dal parere della Ragioneria Generale dello Stato all’aggiornamento del Piano al 30 novembre 2018 approvato con DPCM 9 gennaio 2020.

Ne deriva che gli strumenti a disposizione della Gestione Commissariale per incidere sull’effettiva riscossione delle entrate di propria competenza si limitano all’impulso, supervisione e monitoraggio dell’attività svolta da Roma Capitale la quale resta l’unica titolare a porre in essere gli strumenti normativamente previsti.

### **A. Riaccertamento straordinario dei residui attivi**

Parallelamente a quanto avvenuto sul fronte della massa passiva, nel secondo semestre 2020 è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi contabilizzati nel bilancio separato della Gestione Commissariale.

Conformemente a quanto previsto dalla citata Deliberazione della Corte dei Conti n. 44/2019, è stato richiesto ai competenti uffici capitolini di valutarne e attestarne la perdurante sussistenza, in base a validi titoli giuridici e di effettiva esigibilità. Inoltre, nel caso di mantenimento, è stato richiesto di indicare le procedure e i tempi di realizzo.



Di seguito si riportano gli esiti dell'operazione effettuata:

*Tabella 10 – Riaccertamento residui attivi*

Tipologia	Importo			Numero		
	Totale	Cancellazioni	%	Totale	Cancellazioni	%
Massa attiva	1.089.719.701	4.344.300	0%	4.636	258	6%

Per quanto riguarda le procedure e i tempi di realizzo, non è stato ottenuto un adeguato riscontro in quanto, per la quasi totalità delle posizioni, l'informazione non è stata fornita o è stato indicato che trattasi di posizioni affidate all'agente della riscossione. Si rappresenta tuttavia che per i residui attivi mantenuti, come sopra anticipato, gli uffici capitolini competenti hanno attestato la perdurante sussistenza, in base a validi titoli giuridici, e di effettiva esigibilità. Ciò posto, si ritiene che le risultanze delle attività di riaccertamento effettuate possano essere recepite nell'attuale proposta di aggiornamento del Piano in considerazione del fatto che nella contabilità commissariale, per sua natura, non possono trovare applicazione le regole riguardanti la reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito è esigibile e gli accantonamenti di fondi crediti di dubbia e difficile esigibilità previsti dal punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

### **Analisi dei flussi di cassa della Gestione Commissariale**

Il debito di competenza della Gestione Commissariale risulta finanziariamente sostenibile in quanto, come detto in precedenza, le risorse finanziarie residue fino al 2048 (al netto di quelle destinate al pagamento del BOC e del debito finanziario con ammortamento a carico del MEF), senza considerare prudenzialmente gli incassi sul fronte della massa attiva, ammontano complessivamente a circa € 5,22 miliardi (cfr. precedente tabella 2) risultando superiori alla somma del valore del debito commerciale residuo, pari € 2,67 miliardi, e del debito finanziario residuo con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale, pari a circa € 2,53 miliardi (cfr. precedente tabella 4). La sostenibilità del Piano di Rientro, tra l'altro, è già implicitamente garantita dalla normativa vigente, giacché non è previsto un termine finale per i contributi annui assegnati dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



Come preannunciato già a partire dalla proposta di aggiornamento del Piano di Rientro al 31 maggio 2019, le disposizioni introdotte dal DL 34/2019 (c.d. “DL Crescita”), ferma restando la previsione di pagamenti sul fronte del debito commerciale (pari a € 200 milioni nel periodo 2019-2022), hanno risolto i problemi di liquidità della Gestione Commissariale. La tabella seguente evidenzia i flussi di cassa aggiornati.

Tabella 11 – Sintesi flussi di cassa al 31 maggio 2021

Anno	Totale risorse finanziarie post DL Crescita ( $h=a+b+c+d+e+f+g$ )	Totale debiti finanziari (i)	Stima pagamenti commerciale (j)	Saldo annuo ( $k = h - i - j$ )	Saldo cumulato ( $l = l-1 + k$ )
2021	626.246.034	245.631.884,48	49.338.246,16	331.275.903,02	331.275.903,02
2022	120.803.170	171.633.076,77	75.000.000,00	- 125.829.907,11	205.445.995,92
2023	121.020.022	161.814.827,99		- 40.794.805,81	164.651.190,11
2024	124.270.559	148.825.274,98		- 24.554.716,48	140.096.473,62
2025	127.521.094	150.043.689,27		- 22.522.594,92	117.573.878,71
2026	110.771.631	143.372.989,64		- 32.601.358,86	84.972.519,85
2027	114.022.167	139.544.689,52		- 25.522.522,46	59.449.997,39
2028	117.272.703	116.391.648,01		881.055,26	60.331.052,65
2029	120.523.239	109.588.358,29		10.934.881,15	71.265.933,80
2030	123.773.776	103.271.388,58		20.502.387,09	91.768.320,88
2031	122.194.312	70.097.435,62		52.096.876,22	143.865.197,10
2032	134.153.095	71.002.844,11		63.150.250,41	207.015.447,51
2033	137.403.544	72.763.215,00		64.640.328,64	271.655.776,15
2034	140.653.992	74.698.448,16		65.955.544,15	337.611.320,30
2035	143.904.445	64.823.474,43		79.080.970,20	416.692.290,50
2036	158.482.140	66.938.205,01		91.543.935,03	508.236.225,53
2037	164.055.342	62.919.950,40		101.135.391,62	609.371.617,15
2038	167.297.369	57.976.960,46		109.320.408,14	718.692.025,29
2039	170.539.395	60.462.308,05		110.077.087,20	828.769.112,49
2040	173.781.426	63.073.430,25		110.707.996,05	939.477.108,54
2041	425.170.000	65.854.851,33		359.315.148,67	1.298.792.257,21
2042	225.170.000	68.785.952,39		156.384.047,61	1.455.176.304,82
2043	225.170.000	71.914.412,59		153.255.587,41	1.608.431.892,23
2044	225.170.000	75.228.449,06		149.941.550,94	1.758.373.443,17
2045	225.170.000	78.783.048,13		146.386.951,87	1.904.760.395,04
2046	225.170.000	82.564.861,47		142.605.138,53	2.047.365.533,57
2047	225.170.000	42.793.601,29		182.376.398,71	2.229.741.932,28
2048	225.170.000	-		225.170.000,00	2.454.911.932,28
<b>Grand Total</b>	<b>5.220.049.454</b>	<b>2.640.799.275,29</b>	<b>124.338.246,16</b>		

Si precisa che l'importo della stima dei pagamenti residui del debito commerciale nel periodo 2021-2022 (complessivamente pari a circa € 124,3 milioni), deriva dalla stima iniziale, pari a



una media di € 50 milioni annui per quattro anni, al netto dei pagamenti effettivamente quietanzati dal 1 gennaio 2019 al 30 aprile 2021 (data di aggiornamento degli incassi e pagamenti riportati nel presente documento), complessivamente pari a circa € 75,7 milioni.

È opportuno precisare inoltre che la stima di pagamenti residua nel periodo 2021-2022, come detto pari a complessivi € 124,3 milioni, risulta in parte già assorbita da:

- posizioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione di pagamento, ma non ancora quietanzate da parte dei competenti uffici capitolini;
- posizioni debitorie, a vario titolo, accertate ma non ancora autorizzate al pagamento (es. posizioni in attesa di accettazione da parte del creditore posizioni e/o per le quali in sede di rilascio dell'autorizzazione sono emersi elementi ostativi al pagamento, ecc.);
- posizioni per le quali, in conformità alla procedura individuata e alle preferenze espresse dai creditori, è stata rilasciata l'autorizzazione al pagamento per il 50% dell'ammontare inserito e per le quali resta da pagare il residuo 50%.

Il residuo netto dei pagamenti sul fronte dei debiti commerciali risulta, pertanto, pari a € 85,9 milioni, come riepilogato nella tabella seguente:

*Tabella 12 - Residuo "netto" pagamenti debito commerciale*

Stima iniziale dei pagamenti debito commerciale da precedenti proposte di aggiornamento del Piano (a)	€ 200.000.000,00
Pagamenti effettivamente quietanzati dal 01.01.2019 al 30.04.2021 (b)	€ 75.661.753,84
Residuo "lordo" pagamenti debito commerciale (c = a - b)	€ 124.338.246,16
Autorizzazioni al pagamento non ancora quietanzate (d)	€ 12.257.266,79
Posizioni debitorie accertate ma non ancora autorizzate al pagamento (e)	€ 20.185.498,95
Posizioni autorizzate al pagamento al 50% per le quali va pagato il residuo 50% (f)	€ 5.963.987,33
Residuo "netto" pagamenti debito commerciale (h = c - d - e - f)	€ 85.931.493,10

In aggiunta a quanto sopra riportato si rappresenta che ad oggi sono state accertate complessivamente ulteriori posizioni debitorie di importo complessivamente pari a circa € 114,3 milioni relative a creditori (principalmente altre pubbliche amministrazioni e società da partecipate) nei confronti dei quali esistono contemporaneamente crediti in massa attiva attestati come certi liquidi ed esigibili da parte dei competenti uffici capitolini. Atteso che i





crediti nei confronti di tali soggetti ammontano a complessivi € 242 milioni è ragionevole supporre che tali posizioni verranno compensate integralmente dalla riscossione dei rispettivi crediti.

Rispetto alla tabella sopra riportata pare opportuno svolgere le seguenti riflessioni, in parte già anticipate nelle precedenti relazioni annuali.

La stima potrebbe essere inficiata da pronunce sfavorevoli riguardanti contenziosi di rilevante importo. Basti pensare che sono attualmente in corso dei contenziosi in cui le richieste di controparte ammontano a circa € 500 milioni in gran parte ricadenti nel periodo di competenza della Gestione Commissariale; tali contenziosi si trovano tuttavia ai primi gradi di giudizio e pertanto difficilmente vedranno la definizione del giudizio nei termini previsti dalla legge di bilancio 2019.

Ulteriori elementi di incertezza potrebbero riguardare l'eventuale presentazione di istanze di liquidazione relativamente alle posizioni debitorie derivanti da garanzie fideiussorie legate al programma c.d. Punti Verde Qualità per i quali si rimanda a quanto indicato nel sottoparagrafo presente nella sezione dedicata al debito commerciale.

Altro elemento sono i debiti potenziali derivanti dalle procedure espropriative pregresse. Per quanto riguarda gli espropri, come già evidenziato nella relazione sulle attività 2019, gli approfondimenti effettuati, sia sul fronte del contenzioso sia sul fronte degli espropri, portano a ritenere che, anche alla luce della probabile duplicazione di tali poste nei rispettivi fondi, i debiti realisticamente riconoscibili dai competenti uffici capitolini entro il 31 dicembre 2021 non superino la stima di € 200 milioni effettuata.

D'altra parte, va rilevato che, come riportato nelle precedenti proposte di aggiornamento del Piano, l'analisi dei flussi di cassa viene effettuata prudenzialmente senza considerare gli incassi sul fronte della massa attiva. Pertanto, un eventuale aumento dei pagamenti sul fronte del debito commerciale potrebbe, almeno in parte, essere compensato dagli incassi della massa attiva, sulla base anche delle procedure di definizione agevolata previste dal DL 199/2018.

A ciò si aggiunga che nei debiti finanziari riportati alla colonna i) della precedente tabella 11 è attualmente incluso il rimborso a Roma Capitale delle rate di mutui derivanti da aperture di credito e prestiti flessibili pagate dalla gestione ordinaria, risultati di competenza della Gestione Commissariale sulla base di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2019, per un importo complessivo pari a € 91.936.591,33. Con l'Amministrazione Capitolina è stato concordato di posticipare il rimborso di tali somme al fine di non gravare sulla liquidità della Gestione



Commissariale, ferma restando la piena disponibilità da parte del Commissario Straordinario a rilasciare l'autorizzazione al pagamento dell'importo in questione nel caso in cui Roma Capitale ne manifesti la necessità.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerando anche le ulteriori risorse già disponibili, l'effettiva capacità per il pagamento del debito commerciale ammonta a circa € 237 milioni, come di seguito riportato:

*Tabella 13 - Disponibilità effettive per pagamento debito commerciale*

Residuo "netto" pagamenti debito commerciale (cfr. tab 12)	€ 85.931.493,10
Margine liquidità disponibile (cfr. tab 11)	€ 59.449.997,39
Posticipo rimborso "rate aperture di credito" nei confronti di Roma Capitale	€ 91.936.591,33
<b>Totale disponibilità per pagamento debito commerciale</b>	<b>€ 237.318.081,82</b>

Nella tabella sopra presentata non sono considerate le posizioni debitorie accertate nei confronti di creditori nei confronti dei quali sussistono contemporaneamente debiti e crediti in quanto, come detto, è ragionevole supporre che i debiti accertati (complessivamente pari a circa € 114,3 milioni) possano essere compensati con i crediti contabilizzati nei confronti dei medesimi soggetti (complessivamente pari a circa € 242 milioni).

## Sintesi incassi e pagamenti

*Tabella 14 - Sintesi incassi e pagamenti 2020*

<i>Pagamenti debito commerciale</i>	29.945.961,80
<i>Pagamenti debito finanziario</i>	350.184.063,42
<i>Riscossioni massa attiva</i>	31.889.087,47



## **Procedure di seleziogne dei creditori da soddisfare**

Con riferimento alle procedure per la selezione dei creditori da soddisfare, giova rappresentare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 154/2013, aderendo ad un proprio precedente orientamento, ha ritenuto che *«Non vi è lesione del diritto di azione perché la pretesa creditoria all'esecuzione forzata non è frustrata, ma è meramente deviata da uno strumento di soddisfacimento individuale verso uno di tipo concorsuale»*. Tale conclusione risulta sorretta, nell'iter argomentativo del Giudice delle leggi, dalla considerazione che è il rispetto della *par condicio creditorum* a costituire *“ragione sufficiente di tale meccanismo sostitutorio dello strumento di tutela approntato dall'ordinamento”*. È, tuttavia, altrettanto noto che la medesima sentenza n. 154/2013, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dai rimettenti, ha con chiarezza precisato che *“Non vi è una successione di soggetti giuridici, giacché il debitore rimane soltanto il Comune di Roma, nei cui confronti si sono formati i giudicati. Solo le azioni esecutive sono distinte in base alla data del 28 aprile 2008, senza peraltro che la norma di interpretazione autentica abbia sostituito un altro soggetto a quello individuato nelle sentenze, né abbia modificato il criterio di imputazione stabilito originariamente dall'art. 78 del d.l. n. 112 del 2008.”*

L'inesistenza di una successione tra soggetti giuridici ed il suo necessitato corollario della perdurante titolarità delle posizioni giuridiche soggettive in capo a Roma Capitale, oltre all'assenza di una specifica normativa di riferimento, inducono a ritenere che non possa essere risolto compiutamente, - in una logica di *par condicio* tecnicamente intesa - il problema delle tutele concorsuali da offrire ai creditori. La dimensione dinamica della c.d. massa passiva con particolare riguardo alla composizione delle singole posizioni che la formano, si ribadisce, non ancora integralmente accertate, costituisce circostanza decisiva per affermare che l'istanza per il loro inserimento nel Piano di Rientro sia di competenza esclusiva di Roma Capitale (come ribadito peraltro dall'art. 1 comma 927 e ss della legge n. 145/2018); quest'ultima, unico soggetto titolato a disporre, continua, infatti, a detenere la documentazione suscettibile di comprovare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'utile definizione del procedimento di liquidazione e, anche per il principio di prossimità della prova, ad essere onerata di compiere



i necessari accertamenti circa l'assenza di sopravvenienze (intervenute prescrizioni del credito, modifica dei soggetti creditori, ecc.) o di qualsiasi altra circostanza ostativa al pagamento.

Le suddette conclusioni, peraltro confermate dalla decennale prassi applicativa, come testimoniano numerosi documenti di rendicontazione ufficiale predisposti in passato da questa Gestione Commissariale, non esonerano però dal definire, in relazione al segmento procedimentale di propria competenza, criteri univoci a garanzia della parità di trattamento dei creditori coinvolti. In considerazione di tutto quanto sopra rilevato, si ritiene che l'unico criterio suscettibile di assicurare uguale trattamento a situazioni obiettivamente omogenee non possa che essere di tipo cronologico, con riferimento alle concrete possibilità di esercizio delle prerogative commissariali. La struttura complessa della liquidazione dei debiti pregressi consente, infatti, di ritenere che l'attivazione dei poteri del Commissario Straordinario sia subordinata alla positiva conclusione del segmento procedimentale, posto dalla normativa in capo a Roma Capitale; in altri termini, solo una volta che quest'ultima avrà completato l'*iter* di sua competenza, attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi, ivi compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quando necessario, e avrà prodotto le idonee "attestazioni", previste dal citato art. 1 commi 927 e ss della legge n. 145/2018 e dal DPCM 4 luglio 2008, la Gestione Commissariale avrà il potere di attivare i propri poteri di accertamento e liquidazione, adottando tutti gli atti finalizzati all'emissione dell'autorizzazione al pagamento. È evidente che, in tale contesto, acquista importanza dirimente, dal punto di vista temporale, la verifica della concreta idoneità della documentazione prodotta da Roma Capitale, a corredo delle richieste di inserimento, a consentire l'utile conclusione del procedimento. Si ritiene, pertanto, che la declinazione in termini operativi di tale criterio debba essere quella di seguire, ai fini dell'emissione delle autorizzazioni di pagamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili nei singoli periodi per il pagamento dei debiti commerciali, l'ordine delle richieste di inserimento complete dal punto di vista documentale, pervenute presso il protocollo di questa Gestione Commissariale, da parte degli uffici di Roma Capitale.



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*182000158760\*